

CONVENZIONE-QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SETTORE PRIMARIO PREVISTI NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, DI CUI AL D.M. 249/2010

PREMESSO

che gli articoli 3 e 6 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, disciplinano l'istituzione e lo svolgimento delle attività di tirocinio indiretto e diretto nell'ambito del Corso di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

che l'articolo 11 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria le Strutture didattiche di riferimento si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

che l'articolo 12 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, a tal fine accreditate, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, e che il successivo articolo 15 prevede che, sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, le università stipulino le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

CONSIDERATO

che il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria attivato presso l'Università prevede, a partire dal secondo anno di corso, la realizzazione di attività di tirocinio indiretto e diretto, per complessivi 24 crediti formativi universitari;

che il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, attivato presso l'Università secondo il previgente ordinamento di cui al D.M. 26 maggio 1998 e giunto ad esaurimento, al quale risultano ancora studenti iscritti, prevedeva la realizzazione di attività di tirocinio indiretto e diretto, per complessivi 20 crediti formativi universitari;

che le attività di tirocinio diretto e indiretto sono coordinate da un “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” incaricato della gestione dei rapporti tra l'Università, le Istituzioni scolastiche e i relativi Dirigenti scolastici e del raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge;

che le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto con il “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” al fine di integrare fra loro le attività formative;

che la frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria e che, a conclusione del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria, previo superamento dell’esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

che il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 ha disposto che ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria si rende necessario disporre, oltre a 10 docenti, di 5 figure specialistiche aggiuntive, impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio e laboratoriali;

che l’intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 15, comma 25, del D.M. n. 249/2010, stabilisce in 2 unità il numero minimo di figure specialistiche aggiuntive per il Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria dell’Università della Valle d’Aosta;

che sussiste l’esigenza di mantenere un forte coordinamento operativo tra l’Università e le istituzioni scolastiche del settore primario della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

STABILITO

che le parti firmatarie della presente Convenzione-quadro e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all’attuazione della medesima, nel rispetto degli ordinamenti ed in conformità ad essi;

TRA

l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Mariagrazia Monaci, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A

E

la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, rappresentata dalla Sovrintendente Prof.ssa Marina Fey, domiciliata per il presente atto in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione-quadro)

ART. 1 – Finalità

- a. La collaborazione tra l'Università e la Sovrintendenza agli Studi per lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria presso le Istituzioni scolastiche del settore primario della Regione, di cui all'elenco allegato, riveste la finalità di qualificare e valorizzare sia la funzione docente che la formazione professionale.

ART. 2 – Obiettivi

- a. L'attività di tirocinio diretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- consentire alle studentesse e agli studenti universitari in formazione un primo approccio con le strutture educative, con le prassi metodologico-didattiche e organizzative ivi attuate, portando specifica attenzione ai temi della riflessività, della collegialità e della partecipazione;
 - sperimentare nelle classi l'applicazione delle conoscenze pedagogico-didattiche e disciplinari acquisite nell'ambito del percorso formativo e acquisire la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli allievi e delle allieve;
 - acquisire la capacità di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità di presentazione delle attività didattiche alla classe, scegliendo altresì le metodologie e gli strumenti di volta in volta più consoni al percorso previsto (per esempio: lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratori, lavoro di gruppo, utilizzo di nuove tecnologie);
 - acquisire la capacità di modulare e adattare la programmazione e gli strumenti didattici alle esigenze di apprendimento diversificate presenti nella classe, nell'ottica della costruzione di un contesto inclusivo ed accogliente delle differenze esistenti, ivi incluse le disabilità, i Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici di Apprendimento, attraverso la sperimentazione, l'analisi e revisione critica di progetti didattici supervisionati dal "tutor organizzatore";
 - acquisire capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
 - acquisire capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
 - applicare gli strumenti dell'osservazione dei contesti e delle situazioni educative nonché della gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale;
 - partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi della classe, ivi compresi i percorsi formativi individualizzati rivolti ad allieve e allievi con disabilità.
- b. L'attività di tirocinio indiretto è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- rielaborare l'esperienza professionale e l'esperienza formativa in atto per quanto riguarda i contenuti, gli strumenti, le prassi metodologico-didattiche per la progettazione e la valutazione;
 - rielaborare l'esperienza professionale e l'esperienza formativa in atto per quanto riguarda le prassi legate alla differenziazione metodologico-didattica, l'acquisizione di

competenze legate alla modulazione e all'adattamento di strumenti, metodi e programmazione in relazione alle esigenze specifiche di apprendimento delle allieve e degli allievi;

- rielaborare in modo riflessivo l'esperienza professionale e l'esperienza formativa in atto per quanto concerne la personale sensibilità acquisita sul tema della disabilità in generale nonché sulle necessarie attenzioni didattiche e pedagogiche che il sistema scolastico inclusivo pone come sfida all'intera comunità educativa;
- costruire un percorso riflessivo di connessione e integrazione fra i contenuti offerti dal percorso formativo nelle sue varie dimensioni: insegnamenti, laboratori e attività di tirocinio;
- rielaborare l'esperienza professionale e l'esperienza formativa in atto da un punto di vista personale e motivazionale.

ART. 3 – Definizione delle attività

- a. L'Università e le Istituzioni scolastiche, attraverso il lavoro congiunto del/della “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” e dei/delle “tutor dei tirocinanti”, definiscono il progetto di tirocinio relativamente alla durata, ai contenuti e alle modalità di attuazione del tirocinio, nonché al periodo e alla durata della permanenza dei/delle tirocinanti nelle Istituzioni scolastiche.
- b. Alla/al “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” sono affidati i compiti di:
 - organizzare e gestire i rapporti tra l'Università, le Istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
 - organizzare e monitorare le attività di tirocinio, dirette e indirette, svolte dalle studentesse e dagli studenti curando, in particolare, il raccordo di tali attività con la programmazione didattica in atto nelle scuole e con i relativi insegnanti;
 - assegnare le studentesse e gli studenti alle diverse classi e scuole formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli, supervisionando e valutando le attività di tirocinio nonché la stesura delle relazioni conclusive;
 - assicurare che l'insieme delle esperienze di tirocinio di ciascuna/o risulti equilibrato in termini di discipline affrontate, ordinamenti interessati, metodologie e strategie didattiche applicate, organizzazione e tempistica;
 - orientare e supervisionare le studentesse e gli studenti nella stesura delle relazioni conclusive delle attività di tirocinio diretto e indiretto effettuate che saranno inserite nel Dossier di tirocinio;
 - sotto la supervisione del/della docente universitario della disciplina oggetto del progetto di tirocinio presentato in sede di discussione della prova finale, revisionare la stesura della relazione finale di tirocinio, parte integrante della prova finale;
 - partecipare alle riunioni della Commissione tirocini e del Consiglio di Corso di Studi di Scienze della formazione primaria, portando nei due organi ogni istanza relativa alle attività di tirocinio e avanzando, sulla base del continuo monitoraggio effettuato, analisi valutative ed eventuali proposte di cambiamento;
 - partecipare alle sedute di laurea, formulare una proposta di valutazione per ciascuno studente e studentessa, in merito al percorso di tirocinio e alla relazione finale di tirocinio.
- c. Ai/alle “tutor dei tirocinanti” sono affidati i compiti di:

- orientare i/le tirocinanti rispetto agli aspetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe;
 - accompagnare e monitorare l’inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento dei/delle tirocinanti;
 - condividere con il/la “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” un parere conclusivo sugli esiti degli apprendimenti esperienziali delle studentesse e degli studenti, anche sulla base di appositi strumenti predisposti dalla Commissione tirocinio e fatti propri dal Consiglio di corso di studi.
- d. Il progetto di tirocinio che si sviluppa nelle Istituzioni scolastiche ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente:
- osservazione delle attività didattiche che si svolgono nella classe del/della “tutor dei tirocinanti” o in altre classi;
 - osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;
 - attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi e allieve (con la supervisione del/della “tutor dei tirocinanti”), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, segmenti di attività individualizzate rivolte ad allieve e allievi con Bisogni Educativi Speciali o con disabilità, brevi spiegazioni e lezioni, prove di verifica, laboratori, altre attività e progetti previsti dal PTOF;
 - partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Classe, Riunioni di Piano Educativo Individualizzato) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro;
 - redazione e correzione di verifiche, elaborazione e/o adattamento di materiale didattico, progettazione di percorsi, unità didattiche e unità di apprendimento;
 - partecipazione ad attività organizzate dalla scuola in sedi esterne e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).
- e. L’avvio di ciascun progetto di tirocinio deve essere corredato dalle seguenti informazioni, fornite all’Istituzione Scolastica da parte del/della “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio” che opera presso l’Università e concordate preventivamente con il/la “tutor del tirocinante”:
- dati del/della tirocinante;
 - sede del tirocinio;
 - nominativo del/della docente di ruolo nella scuola con funzione di “tutor del tirocinante”;
 - nominativo del/della docente di ruolo in servizio presso l’Università con funzione di “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio”;
 - progetto di tirocinio condiviso tra “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio”, “tutor del tirocinante” e studente o studentessa, comprensivo di argomento, modalità di svolgimento, durata ed organizzazione temporale;
 - modalità di stesura della relazione finale del tirocinio;
 - modalità di valutazione dell’esperienza di tirocinio effettuata, nel suo complesso.

ART. 4 – Impegni dell’Università

- a. Ai fini di cui al precedente articolo 3, l’Università:

- trasmette alle Istituzioni scolastiche, di norma entro un mese dall’inizio di ogni anno accademico, il piano completo delle attività di tirocinio diretto e indiretto, per la parte di propria competenza, delle informazioni necessarie alla redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- organizza seminari di presentazione dei risultati conseguiti nelle esperienze di tirocinio, al fine di allargare a tutto il corpo insegnante delle Istituzioni scolastiche coinvolte le possibili ricadute positive di tali esperienze;
- si incarica, inoltre, attraverso il lavoro del/della “tutor organizzatore e coordinatore delle attività di tirocinio”, di supervisionare il lavoro di progettazione dei tirocini, con la finalità di predisporre progetti di ricerca-azione efficaci anche nei riguardi delle più ampie esigenze formative e di intervento delle Istituzioni scolastiche;
- seleziona i/le “tutor organizzatori e coordinatori delle attività di tirocinio”, che hanno il compito di coordinare i rapporti tra l’Università e le Istituzioni scolastiche, anche in stretta collaborazione con i/le “tutor dei tirocinanti” attivi nelle scuole primarie e dell’infanzia;
- garantisce la copertura assicurativa dei/delle tirocinanti e dei/delle “tutor organizzatori e coordinatori delle attività di tirocinio” nel periodo trascorso nell’Istituzione scolastica ospitante;
- al termine del percorso di tirocinio, rilascia, su richiesta dei/delle docenti delle scuole che hanno svolto attività di “tutor dei tirocinanti” in uno o più progetti di tirocinio, un attestato dell’attività formativa e di supervisione svolta.

ART. 5 – Impegni delle Istituzioni scolastiche

- a. Ai fini di cui al precedente articolo 3, le Istituzioni scolastiche:
 - mettono a disposizione materiali, attrezzature, documentazione, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;
 - indicano uno o più “tutor dei tirocinanti”, individuati fra coloro che prestano servizio presso l’Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. I/le docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai Coordinatori didattici e dai Dirigenti scolastici tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e che ne abbiano fatto domanda.

ART. 6 – Collaborazione Istituzioni scolastiche – Università

- a. La collaborazione che si instaura tra l’Università e le Istituzioni scolastiche favorisce il processo di autonomia della scuola nei settori della didattica, della ricerca, della sperimentazione metodologica, della differenziazione pedagogica e migliora la qualità dell’intervento educativo offerto dalla scuola.
- b. L’Università, inoltre, può offrire alle Istituzioni scolastiche la consulenza scientifico-metodologica dei docenti in merito ai progetti relativi al tirocinio; può favorire l’inserimento delle scuole interessate in progetti di ricerca e di ricerca-azione da lei stessa promossi; può effettuare attività di formazione in servizio e di aggiornamento professionale, sulla base di richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche e in rispondenza ai temi di ricerca sviluppati dalle/dai propri docenti.

ART. 7 – Figure specialistiche

- a. La Sovrintendenza si impegna a collaborare con l'Università per l'individuazione di docenti e dirigenti scolastici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei corsi di studio per le figure specialistiche aggiuntive dei corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tali soggetti coadiuveranno i tutor organizzatori e coordinatori delle attività di tirocinio e il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria nell'organizzazione delle attività di tirocinio e nei rapporti con le Istituzioni scolastiche della regione.

ART. 8 – Durata

- a. La presente Convenzione-quadro ha validità di cinque anni a partire dall'anno accademico 2022/2023 e potrà essere rinnovata, alla sua scadenza, per pari periodo, anche tramite scambio di lettere tra le Parti.
- b. In caso di mancato rinnovo sarà comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.
- c. La presente Convenzione-quadro può essere disdetta per giustificati motivi prima della scadenza con preavviso scritto da inviare entro sei mesi dall'inizio di ogni anno accademico.

ART. 9 – Trattamento dati

- a. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.
- b. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
- c. Il/la responsabile della protezione dei dati per la Sovrintendenza agli studi è contattabile al seguente indirizzo PEC: privacy@pec.regione.vda.it
- d. Il/la responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it.

ART. 10 – Controversie

- a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
- b. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 11 – Registrazione

- a. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- b. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 12 – Rimandi

- a. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia

Per l'Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate
La Sovrintendente agli Studi
prof.ssa Marina Fey

(Firmato digitalmente)

Per l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
prof.ssa Mariagrazia Monaci

(Firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Elenco Istituzioni scolastiche del settore primario della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Istituzione scolastica
"San Francesco" - AOSTA
"Saint-Roch" - AOSTA
"Luigi Einaudi" - AOSTA
"Emile Lexert " - AOSTA
"Eugenia Martinet" - AOSTA
"Valdigne Mont-Blanc" - MORGEX
“Jean-Baptiste Cerlogne” – SAINT PIERRE
"M. Ida Viglino" - VILLENEUVE
"U. C. Grand Combin" - GIGNOD
"U. C. Mont Emilius 1" - NUS
"U. C. Mont Emilius 2" - QUART
"U. C. Mont Emilius 3" - CHARVENSOD
"Abbé Prosper Duc" - CHATILLON
“Abbé J.M. Trèves" -SAINT VINCENT
"Luigi Barone" - VERRES
"Ottavio Jacquemet" - VERRES
"U. C. Mont Rose A" - PONT-ST-MARTIN
"Elio Reinotti" - PONT-ST-MARTIN
Scuole infanzia paritarie
"Mons. Jourdain" Asilo Principe Amedeo - AOSTA
"San Giuseppe" - AOSTA
"San Giovanni Bosco" - AOSTA
"Sant'Orso" -AOSTA
"Rigollet" CHATILLON
"L. Proment" - COURMAYEUR
Asilo Infantile – PONT-ST-MARTIN
"Crétier Joris" – SAINT VINCENT
Scuole primarie paritarie
"San Giuseppe" - AOSTA
"San Giovanni Bosco" - AOSTA
"Sant'Orso" -AOSTA